

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO E DEI MINISTRI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 9 febbraio 1976

che contempla un programma di azione in materia di istruzione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE E I MINISTRI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee,

riferendosi alla risoluzione dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio, del 6 giugno 1974, sulla cooperazione nel settore della pubblica istruzione ⁽¹⁾;

riferendosi ai punti 5 e 9 del comunicato della conferenza dei capi di governo degli Stati membri riuniti a Parigi il 9 e 10 dicembre 1974;

rammentando la risoluzione del Consiglio, del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale ⁽²⁾, la proposta a favore dei lavoratori migranti e delle loro famiglie e la proposta relativa alla frequenza scolastica dei figli dei lavoratori migranti, presentate dalla Commissione al Consiglio rispettivamente il 19 dicembre 1974 e il 28 luglio 1975 ⁽³⁾;

considerando che, nella seduta del 22 settembre 1975 ⁽⁴⁾, il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza dell'attività della Comunità nel campo dell'istruzione;

considerando che, nella sessione del 23 e del 24 aprile 1975, il Comitato economico e sociale ha ricordato

che «l'istruzione rappresenta un fattore fondamentale per un pieno e sano sviluppo della Comunità» ⁽⁵⁾;

riaffermando la loro volontà di realizzare una cooperazione europea nel settore dell'istruzione;

consapevoli del contributo che tale cooperazione potrà dare allo sviluppo della Comunità;

prendendo atto della relazione del comitato dell'istruzione,

ADOTTANO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

- I. Viene attuato il programma d'azione di cui al punto IV.
- II. 1. Viene istituito un comitato dell'istruzione, composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione. La presidenza del comitato è assunta dal paese che detiene la presidenza del Consiglio.

Il comitato coordina e segue l'esecuzione del programma e ne riferisce al Consiglio e ai ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 4 del trattato che istituisce un

⁽¹⁾ GU n. C 98 del 20. 8. 1974, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 213 del 17. 9. 1975, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. C 239 del 20. 10. 1975, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. C 255 del 7. 11. 1975, pag. 10.

Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

Il Comitato prepara, secondo la stessa procedura, le deliberazioni del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio, comprese quelle che riguardano gli sviluppi futuri nel settore dell'istruzione.

2. La Commissione è invitata ad intraprendere, in stretto collegamento con il comitato dell'istruzione, le azioni appropriate da attuare a livello comunitario.

Per quanto riguarda l'attuazione a livello comunitario delle misure di cooperazione tra gli Stati membri decise dai ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio, la Commissione interverrà d'accordo con il comitato dell'istruzione, il quale agirà secondo la procedura di cui al secondo comma del paragrafo 1.

III. Riunioni del Consiglio e dei ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio saranno tenute periodicamente allo scopo di seguire l'esecuzione del programma d'azione, di fissare gli orientamenti futuri e di confrontare le rispettive politiche.

IV. Il programma d'azione è il seguente:

Migliori possibilità di formazione culturale e professionale per i cittadini degli altri Stati membri delle Comunità e dei paesi non membri, nonché per i loro figli

1. Il Consiglio e i ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio, presa conoscenza degli orientamenti presentati dalla Commissione al Consiglio il 19 dicembre 1974 nell'ambito del programma di azione sociale, sottolineano la dimensione educativa di tale programma.

I ministri esprimono fin d'ora la volontà degli Stati membri di proseguire e sviluppare, a favore dei cittadini degli altri Stati membri delle Comunità e dei paesi non membri, nonché dei loro figli, adeguate azioni intese a migliorare l'inserimento di questi ultimi e a consentirne l'adattamento al sistema scolastico e alla vita sociale del paese ospitante. A tal fine essi convengono di promuovere in particolare le azioni seguenti :

- organizzare e sviluppare, a scopo di integrazione, un insegnamento che includa

l'apprendimento accelerato della lingua o delle lingue del paese ospitante;

- facilitare in modo appropriato ai figli delle persone summenzionate, possibilmente nell'ambito della scuola ed in collaborazione con il paese d'origine, l'apprendimento della lingua materna e della cultura di origine;
- promuovere l'informazione delle famiglie sulle possibilità di formazione e di insegnamento che ad esse si offrono.

2. A livello comunitario saranno attuati:

- uno scambio di informazioni e di esperienze sull'organizzazione degli insegnamenti adeguati, da attuare con un numero limitato di azioni-pilota che consentano di valutare e di confrontare questi ultimi, nonché una cooperazione per la formazione di insegnanti che dovranno assumere responsabilità in questo settore;
- studi e lavori di ricerca pedagogica nei seguenti settori:
 - opportuni metodi di insegnamento delle lingue,
 - ruolo e importanza della cultura e della lingua di origine nei programmi scolastici,
 - condizioni e norme esistenti per l'accesso all'istruzione a tutti i livelli, nonché particolari esigenze di orientamento scolastico,
 - disposizioni vigenti e previste per programmi radiotelevisivi nel campo dell'istruzione e dell'insegnamento delle lingue,
 - accertamento dell'eventuale esigenza di istituire scuole nelle quali l'insegnamento sia impartito in più di una lingua.

Miglioramento della corrispondenza tra i sistemi di istruzione in Europa

3. È necessario migliorare la reciproca conoscenza dei vari sistemi d'insegnamento esistenti nella Comunità ed assicurare il confronto permanente delle politiche, delle esperienze e delle idee tra gli Stati membri.

4. A tale scopo si organizzeranno:

- sul piano comunitario, un regolare confronto tra responsabili delle politiche dell'istruzione;
- a cura degli Stati membri, visite di studio negli altri Stati membri per funzionari responsabili dell'insegnamento inferiore e superiore a livello locale, regionale e nazionale.

5. Per conferire una dimensione europea all'esperienza degli insegnanti e degli alunni delle scuole elementari e secondarie della Comunità, gli Stati membri incoraggeranno e organizzeranno:

- visite di studio e scambi di breve durata per gli insegnanti; particolare cura verrà dedicata alle iniziative a favore degli insegnanti di lingue durante la loro formazione;
- lo sviluppo dei servizi nazionali d'informazione e di consultazione atti a favorire gli scambi e la mobilità degli allievi e degli insegnanti all'interno della Comunità;
- contatti tra le autorità degli istituti che si dedicano, tra l'altro, alla formazione degli insegnanti;
- attività scolastiche a contenuto europeo.

La cooperazione a livello comunitario in questi settori si svilupperà tenendo conto delle attività e delle esperienze degli Stati membri.

6. Saranno oggetto di studio a livello comunitario:

- l'estensione della prassi del riconoscimento dei periodi di studio trascorsi all'estero;
- la possibilità per gli insegnanti di fare una parte della loro carriera in uno Stato della Comunità diverso dal proprio;
- la creazione di istituti di tipo europeo o internazionale con programmi specifici, che impartiscano il loro insegnamento in più lingue.

7. Al fine di facilitare agli allievi degli Stati membri che devono spostarsi all'interno

della Comunità il passaggio da un sistema d'insegnamento all'altro, verranno studiate a livello comunitario, per pervenire a una pronta decisione, l'impostazione e le modalità di un libretto scolastico di identico modello.

Raccolta di documentazione e statistiche attuali nel settore dell'istruzione

8. È necessario intensificare e meglio orientare la circolazione dell'informazione tra i responsabili e i beneficiari dell'istruzione a tutti i livelli.

9. A tal fine si costituirà una rete per lo scambio d'informazioni designando in ogni Stato membro un servizio nazionale d'informazione sull'istruzione nella Comunità. L'organizzazione dei lavori a livello comunitario verrà studiata non appena adottate le appropriate misure nazionali.

10. Per la raccolta delle informazioni gli Stati membri sperimenteranno le norme messe a punto nell'ambito del progetto EUDISED.

11. Per consentire alla Comunità di apportare un contributo specifico ad una maggiore reciproca conoscenza dei sistemi d'insegnamento, verrà studiato a livello comunitario il miglior modo di portare a conoscenza dei cittadini della Comunità le informazioni esistenti. Verranno preparate guide informative per gli studenti.

12. Il Consiglio e i ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio esprimono la loro volontà di appoggiare gli sforzi dell'Istituto statistico delle Comunità europee volti a sviluppare, nell'ambito di un programma permanente, dati sulla cooperazione nel settore dell'istruzione.

Cooperazione nel settore dell'insegnamento superiore

È necessario promuovere la cooperazione nel settore dell'insegnamento superiore.

13. Pur rispettando l'autonomia degli istituti d'insegnamento superiore, per intensificare i

loro reciproci contatti si avvieranno a livello comunitario le seguenti azioni:

- promozione di più intensi legami con e tra gli organismi che rappresentano gli istituti d'insegnamento superiore;
 - promozione di brevi soggiorni di studio a fini specifici per il personale insegnante e amministrativo e per i ricercatori;
 - promozione di programmi comuni di studio o di ricerca tra istituti di vari Stati membri;
14. Per stimolare la libera circolazione e la mobilità degli insegnanti, degli studenti e dei ricercatori, saranno avviate a livello comunitario le seguenti azioni:
- organizzazione di un dibattito con responsabili dell'insegnamento superiore per definire un atteggiamento comune circa l'ammissione di studenti di altri Stati membri all'insegnamento superiore;
 - elaborazione di una relazione che serva a determinare se e in quale misura i sistemi nazionali di borse di studio per studenti, laureati, ricercatori e insegnanti debbano essere completati per lo sviluppo della mobilità nella Comunità; eventualmente, presentazione di proposte adeguate;
 - elaborazione di proposte volte ad eliminare gli ostacoli alla mobilità degli studenti, dei docenti e dei ricercatori di livello universitario.
15. A tale scopo gli Stati membri inviteranno le autorità competenti a tener conto, nel calcolo degli anni di servizio, dei periodi di attività di insegnamento o di ricerca trascorsi in altri Stati membri e ad esaminare le modalità e gli strumenti che permettano il cumulo di tali periodi ai fini del calcolo dei diritti di pensione.
16. Per migliorare le possibilità di riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi e delle prestazioni di studio saranno avviate a livello comunitario le seguenti azioni:
- elaborazione di una relazione che analizzi la situazione attuale in materia di riconoscimento accademico dei diplomi e che contenga proposte per migliorare

tale situazione e per pervenire, eventualmente, ad un sistema di accordi;

- organizzazione di consultazioni tra i responsabili politici e cooperazione tra gli istituti per il riconoscimento dei periodi e delle prestazioni di studio.

Insegnamento delle lingue straniere

17. Al fine di consentire al maggior numero possibile di allievi di apprendere le lingue della Comunità sarà incoraggiato il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- offrire a tutti gli alunni la possibilità di studiare almeno un'altra lingua della Comunità;
 - realizzare il principio che ogni futuro insegnante di lingue compia un soggiorno in un paese o in una regione ove si parli la lingua che egli dovrà insegnare;
 - promuovere l'insegnamento delle lingue al di fuori del sistema scolastico tradizionale (per esempio mediante radio e televisione), particolarmente ai fini della formazione professionale degli adulti.
18. Come prime misure saranno intraprese a livello comunitario le seguenti azioni:
- confronto tra i responsabili dell'organizzazione dell'insegnamento delle lingue e tra i ricercatori specializzati in questo settore;
 - esame a livello comunitario dei risultati delle ricerche compiute nel settore della metodologia dell'insegnamento delle lingue e in particolare dei lavori svolti nell'ambito dell'CCC del Consiglio d'Europa.
19. Contemporaneamente gli Stati membri:
- organizzeranno soggiorni prolungati e regolari all'estero per insegnanti e incoraggeranno gli scambi di assistenti;
 - incoraggeranno gli scambi di alunni o di gruppi di alunni.

Realizzazione di una eguaglianza di possibilità in vista del completo accesso a tutte le forme di insegnamento

20. La realizzazione dell'eguaglianza delle possibilità in vista del completo accesso a tutte le forme di insegnamento è uno scopo essen-

ziale delle politiche dell'istruzione di tutti gli Stati membri e, insieme alle altre politiche di carattere economico e sociale, riveste, per il conseguimento dell'uguaglianza delle possibilità nella società, un'importanza che va sottolineata.

21. Oltre alle azioni degli Stati membri, verrà organizzato a livello comunitario uno scambio di opinioni e di esperienze sulle varie concezioni e tendenze, per definire i settori specifici che potrebbero formare oggetto di azioni comuni. Questo scambio di opinioni si concentrerà, nella fase iniziale, sui problemi seguenti:
- a) organizzazione dell'educazione prescolastica e dei suoi rapporti con l'istruzione elementare, nonché organizzazione di quest'ultima, in modo da dare a tutti i bambini la possibilità di trarre profitto dall'accesso all'istruzione secondaria, tenendo conto specialmente degli interessi dei gruppi meno favoriti;
 - b) organizzazione dell'istruzione secondaria obbligatoria in modo che tutti i bambini abbiano la possibilità di svilupparvi pienamente la loro personalità; adozione di misure che li aiutino a conseguire tale

fine, tenendo conto delle loro aspirazioni, delle loro capacità personali e delle loro prospettive professionali.

22. Fatte salve le azioni degli Stati membri, a livello comunitario si prenderanno in considerazione in via prioritaria:

- a) le misure che nel settore dell'istruzione si devono adottare per preparare i giovani alla vita di lavoro, per facilitarne il passaggio dalla scuola alla vita attiva, per migliorare le loro possibilità di trovare un'occupazione e così ridurre il rischio di disoccupazione;
- b) l'offerta, nel contesto della formazione permanente, di insegnamenti complementari che consentano ai giovani lavoratori e ai giovani disoccupati di migliorare le loro possibilità di trovare un'occupazione.

A tal fine, il comitato dell'istruzione elaborerà, anteriormente al 1° luglio 1976, una prima relazione per il Consiglio e per i ministri della pubblica istruzione riuniti in sede di Consiglio. Questa relazione metterà particolarmente l'accento sui problemi posti dalle lettere a) e b) e sulle misure che potrebbero contribuire a risolverli nel quadro dei vari sistemi di istruzione.